



COMUNE DI CALLIANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

STATUTO COMUNALE

(aggiornato con recepimento osservazioni)

Indice

Pag. 4 Premessa storico – geografica

Pag. 6 Titolo I I princìpi (art. 1- 5)

Pag. 8 Titolo II La partecipazione alla vita pubblica (art. 6 – 10)

Pag. 12 Titolo III Il governo del Comune (art. 11 – 29)

Pag. 12 Capo I Organi del Comune

Pag. 12 Capo II Consiglio Comunale

Pag 17. Capo III Sindaco

Pag 18 Capo IV Giunta Comunale

Pag. 20 Titolo IV L'organizzazione (art. 30 – 35)

Pag. 23. Titolo V I servizi pubblici (art. 36 – 41)

Pag. 26 Titolo VI Le forme intercomunali di collaborazione (art. 42 – 45)

Pag. 27 Titolo VII Il difensore civico comunale (art. 46)

Pag. 28 Titolo VIII I principi dell'azione amministrativa (47 – 48)

Pag. 29 Titolo IX La programmazione e la gestione economico/finanziaria (art. 49 - 57)

Pag. 32 Titolo X Disposizioni finali e transitorie (art. 58 – 61)

PREMESSA STORICO - GEOGRAFICA

Calliano è un antico borgo dell'Alta Vallagarina, fra Rovereto e Trento. Immerso in un paesaggio di vigneti e montagne, sorge nella Piana di Calliano, lungo il Rio Cavallo, il torrente che scende da Folgaria e qui sfocia nell'Adige. La Piana è circondata a Est dai massicci della Vigolana, (con Scanuppia, Cornetto, Becco di Filadonna.) e del Finonchio, a ovest dai monti Stivo e Corona. Incombe sulla vallata il Zengio Rosso, enorme zona franata ai cui piedi sorge Castel Pietra, antico maniero risalente al X secolo. Gli antichi palazzi nobiliari, le Chiese, le vie e le piazze del centro storico, lo sfondo dei castelli Pietra e Beseno, i sentieri che dal paese risalgono il Rio Cavallo da un lato, dall'altro costeggiano l'Adige, compongono l'immagine di un territorio che esprime grandi valori urbanistici, storici e ambientali.

L'origine del nome è controversa. Alcuni storici la riconducono a Villa Galliana, denominazione attribuita a un villaggio di capanne di epoca Gallica (300 a.C. circa), altri a Gallianum, da Gallio, prediale romano al quale sarebbe stato assegnato un fondo nella Piana, altri ancora alla presenza del Rio Cavallo, da cui sarebbe derivato Cavallianum e poi Calliano.

Quale che sia l'origine, il nome stesso, oltre ai reperti archeologici, testimonia di una presenza insediativa antica e continuativa, che ha attraversato tutte le epoche storiche, da un primo nucleo risalente almeno al 1200 a.C. fino ai giorni nostri.

Dopo la caduta dell'Impero Romano, Calliano dapprima fu compreso nel ducato longobardo di Trento, poi nel territorio governato da Arnolfo, duca di Carinzia, cui il Trentino fu attribuito da Berengario re d'Italia, nella ripartizione del Sacro Romano Impero dopo la morte di Carlo Magno. Nel 1027, con l'investitura di Udalrico, primo Principe Vescovo, da parte dell'imperatore Enrico II, iniziò il potere dei Principi Vescovi sul territorio trentino, potere che perdurò fino al 1803, quando il Principato vescovile fu secolarizzato. Calliano, inserito nella Giurisdizione di Castel Beseno, ne fece parte stabilmente. La collaborazione dei Principi Vescovi con l'imperatore ebbe notevoli conseguenze per la comunità di Calliano: il paese, divenuto per un periodo punto di confine tra il Principato vescovile di Trento e la repubblica di Venezia, fece da scenario alla famosa battaglia campale del 10 agosto 1487, che terminò con la sconfitta di Venezia ad opera dell'esercito Trentino-tirolese e la fine delle mire espansionistiche della Serenissima in terraferma proprio nella piana di Calliano.

Calliano fu ancora teatro di sanguinose battaglie in epoca Napoleonica e, dopo la Restaurazione del 1815, entrò a far parte della contea del Tirolo, all'interno dell'Impero Austriaco. L'evento più importante della seconda metà dell'800 fu la costruzione della ferrovia e la conseguente deviazione dell'Adige, il cui alveo fu spostato verso est con l'eliminazione dell'ansa che lo portava a lambire Castel Pietra. A Calliano fu costruita la stazione ferroviaria, che insieme al porto sull'Adige e alla collocazione geografica – punto di incrocio tra la

strada del Brennero e una delle vie verso il Veneto - garantì al paese lo sviluppo di attività commerciali e artigianali che lo contraddistinse fino al secondo dopoguerra.

La Prima guerra mondiale vide il paese direttamente e tragicamente coinvolto sia per la partenza di centinaia di soldati per il fronte, dal quale alcuni non tornarono, sia per l'internamento a Katzenau di numerosi profughi. Nel paese si soffrì ogni sorta di disagi, e le difficoltà perdurarono ben oltre la fine del conflitto. Anche la seconda guerra mondiale costituì una difficile prova: basti pensare che nel 1945 almeno il 75% delle case risultava distrutto da oltre 100 incursioni aeree e gli anni che seguirono furono dedicati interamente alla ricostruzione.

Nella seconda metà del novecento la storia di Calliano è caratterizzata da un primo periodo di prosperità e da un secondo più difficile, che ha visto trasformazioni economiche e sociali, stallo demografico e servizi a rischio di chiusura. Ora, grazie ad un nuovo sviluppo urbanistico Calliano è tornato a crescere e il numero dei cittadini di recente immigrazione supera ormai quello dei residenti storici. Le persone che vi abitano hanno legami diversi con il paese, come diverse sono le loro esigenze e appartenenze; un buon numero rimane per un po' e poi si sposta altrove, reinterpretando in chiave contemporanea una vocazione antica: quell'essere paese di residenza ma anche di passaggio, di incontro tra antico e nuovo, di conservazione e di tolleranza insieme.

Dal punto di vista istituzionale Calliano fu a lungo unito a Besenello nell'unico comune di Beseno, di fatto dal XV secolo alla Restaurazione, quando si formarono due comuni distinti. Tali rimasero fino al 1929, quando furono riuniti nel Comune di Beseno con capoluogo Calliano. Cessata la guerra e istituita la Repubblica italiana, con Decreto del Capo dello Stato, nel 1947 Calliano ritornò comune autonomo, nella forma istituzionale che ha tuttora.

Come si evince dalla sua storia, la volontà di autogoverno, insieme all'apertura verso l'esterno in termini di relazioni economiche e culturali, caratterizza da secoli la comunità di Calliano: questi elementi identitari sono ripresi anche nel presente statuto, che ad essi si richiama laddove definisce i principi e le modalità di azione del Comune al suo interno, mentre riafferma la volontà di collaborazione con i Comuni limitrofi e le altre istituzioni esterne anche oltre gli obblighi di legge.

Coerentemente sia con questi valori sia con i principi e le norme costituzionali ed istituzionali, lo statuto ribadisce la necessità di garantire i diritti umani e di considerare la pace come condizione ideale cui tendere, di promuovere perciò il dialogo, lo scambio culturale, la cooperazione fra gli abitanti non solo del territorio di Calliano, della Comunità di valle in cui è inserito e del Trentino, dell'Italia e dell'Europa, bensì del mondo intero.¹

¹ Fonte delle informazioni storiche: "Calliano, villaggio illustre alla sinistra dell'Adige" di don Valerio Bottura, Calliano, dicembre 1991.

TITOLO I – I PRINCIPI e GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1- Principi fondamentali

1. La Comunità di Calliano è costituita in ente locale, autonomo e democratico, che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i Principi della Costituzione della Repubblica Italiana delle leggi dello Stato Italiano, della Regione Trentino – Alto Adige /Sudtirolo, della Provincia Autonoma di Trento.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni con esclusione di quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti.
3. Il Comune partecipa attivamente, nell'ambito delle sue competenze, all'autonomia riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano; opera in questo contesto per sviluppare le potestà di autogoverno dei comuni.
4. L'autogoverno della Comunità si realizza con gli organi, gli istituti e i poteri di cui al presente Statuto.
5. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo ultimo il soddisfacimento delle esigenze della Comunità; essa si ispira ai principi dell'imparzialità, della partecipazione, della responsabilità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.

Art. 2 – Finalità e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Calliano:
 - a) Riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone, promuovendone la valorizzazione e l'autorealizzazione in tutti i contesti di vita;
 - b) Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli ed associati alla partecipazione politica ed amministrativa;
 - c) Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie; opera al fine di contemperare gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini;
 - d) Opera per la tutela del diritto alla salute, alla casa, al lavoro, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente;
 - e) Concorre a salvaguardare l'ambiente, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali ai cittadini di oggi ed alle generazioni future; promuove l'equilibrato assetto del territorio;
 - f) Persegue l'armonico sviluppo economico e sociale della Comunità; riconosce il ruolo dell'iniziativa economica privata e ne favorisce il coinvolgimento nella realizzazione di obiettivi di interesse generale;
 - g) Promuove la coesione sociale, la piena integrazione nella Comunità di tutti i residenti, la solidarietà verso i cittadini che vivono situazioni di disagio;
 - h) Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
 - i) Promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità, realizzando azioni positive negli ambiti economico, socio - assistenziale e culturale che favoriscano la concreta attuazione degli impegni di educazione dei figli e di cura per tutti i componenti.
 - j) Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini;
 - k) Valorizza il patrimonio storico e artistico del paese, le sue tradizioni e le diverse culture che nel paese convivono;
 - l) Valorizza, in continuità con la propria tradizione, le occasioni di incontro negli ambiti economico, culturale, artistico e ricreativo; a tal fine promuove, nel rispetto delle reciproche

autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali;

- m) Favorisce i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Calliano;
 - n) Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.
2. Ai presenti obiettivi e finalità è ispirata ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 3 - Il territorio

- 1. Il territorio di Calliano è situato a 187 m. di altitudine e si estende nell'Alta Vallagarina per Km² 10,20; confina con i Comuni di Aldeno, Besenello, Folgaria, Nomi e Volano.
- 2. Il Comune di Calliano fa parte della Comunità di Valle denominata Comunità della Vallagarina.

Art. 4 - La sede

- 1. Il Palazzo Municipale, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Via Valentini, numero civico 35.
- 2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi, nell'ambito del territorio comunale, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 5 - Lo stemma e il gonfalone

- 1. Lo stemma ed il gonfalone rappresentano con simboli significativi ambiente, paesaggio e storia del Comune di Calliano.
- 2. Lo stemma raffigura Castelpietra che sovrasta l'Adige, posto al centro, come elemento separatore tra il Leone di S. Marco di Venezia e l'Aquila di S. Venceslao di Trento. Lo stemma è araldicamente caratterizzato come segue:
 - a) Blasonatura: "Troncato. Sopra d'azzurro al castello locale (Pietra) d'argento. Sotto partito: nel 1° il simbolo di Venezia che è di rosso al leone di S. Marco d'oro, nel 2° quello di Trento che è d'argento all'aquila spiegata di nero, linguata di rosso, beccuta, armata, nervata trifogliata d'oro, affiancati ad un palo di azzurro cucito sulla partizione".
 - b) Corona: "Murale del Comune".
 - c) Ornamenti: "A sinistra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a destra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legate da un nastro azzurro breve con la scritta:

"AQUILAM LEONEMQUE ATHEsis IN PACE CONGIUNGIT"

(L'Adige congiunge nella pace l'Aquila e il Leone)

- 3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo rettangolare bianco di seta grezza a tre code con frange, decorato al centro dello stemma comunale sovrastato dalla scritta in oro "Comune di Calliano".

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA

Art. 6 – Titolarità del diritto di partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica in tutte le forme consentite dalla legge.
2. Il diritto di partecipazione attribuito a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spetta a chi, avendo compiuto i diciotto anni:
 - a) abbia la residenza nel comune;
 - b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana;
3. Il diritto di partecipazione può essere esercitato dagli aventi diritto, individualmente o in forma associata;
4. Il diritto di partecipazione è articolato nel diritto di: informazione e accesso agli atti, istanza e petizione, proposta e svolgimento di referendum, associazione;
5. Allo scopo di garantire il diritto di partecipazione il Consiglio Comunale adotta un unico regolamento contenente la disciplina di esercizio di tutti i diritti in cui si articola.
6. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, del lavoro, della convivenza e della solidarietà umana.

Art. 7 - Diritto di informazione e accesso agli atti

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.
2. Il diritto di informazione spetta a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.
3. Allo scopo di rendere capillarmente diffusa l'informazione e assicurare la massima conoscenza degli atti, il Comune appresta i mezzi informativi (cartacei, telefonici, informatici, telematici) atti a consentire rapporti concreti e immediati tra istituzioni e cittadini, promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, nonché degli enti e aziende dipendenti.
4. E' cura del Comune redigere annualmente, o con cadenza più breve, un Notiziario per veicolare alla popolazione avvenimenti, iniziative, problematiche, e per informare i cittadini sulle principali attività degli organi amministrativi, in primis del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale stesso, ad inizio legislatura, nomina, pertanto, un comitato di redazione, a cui è demandata la scelta della linea editoriale, composto da professionalità adeguate, e, in ogni caso, rappresentativo di tutti i gruppi consiliari.
5. Allo scopo di garantire la trasparenza nell'attività degli organi elettivi, il Comune agevola l'esercizio di accesso agli atti e assicura la libera consultazione di:
 - a) statuto del Comune;
 - b) regolamenti del Comune;
 - c) bilancio pluriennale;
 - d) bilancio comunale e documenti annessi;
 - e) piani urbanistici, piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del comune;

- f) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del Consiglio Comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
- g) elenco delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

Art. 8 – Diritto di istanza e petizione

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale: istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi; petizioni allo scopo di esporre comuni necessità;
2. I cittadini in numero non inferiore a cinquanta, o non meno di tre associazioni possono presentare proposte di atti di competenza dell'amministrazione comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dall'indicazione dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste;
3. Con apposito regolamento possono essere ulteriormente disciplinate le istanze e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni;
4. Il Comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti od attività dell'amministrazione.

Art. 9 – Diritto di proposta e svolgimento di Referendum

1. I cittadini possono proporre referendum abrogativi, consultivi, propositivi, confermativi, in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.
2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
3. Il referendum può essere richiesto da:
 - a) 20% dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati;
 - c) I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio Comunale, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto e i regolamenti del Consiglio Comunale;
 - b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
 - c) gli atti relativi al personale del comune;

- d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
 - f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti;
 - g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale
6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve chiaro
 7. Entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti ed eletto dal Consiglio Comunale
 8. Le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, le modalità del loro svolgimento sono disciplinate da apposito Regolamento
 9. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, il Sindaco, con decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l'abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum, con effetto immediato
 10. Il risultato del referendum consultivo o propositivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio Comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
 11. Il referendum ha validità qualora si rechi alle urne almeno il 35 % degli aventi diritto al voto e dei cittadini residenti che alla data della votazione del referendum hanno compiuto il diciottesimo anno.

Art. 10 - Diritto di associazione

1. Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione sia attraverso forme di collaborazione e patrocinio, sia promuovendone il concorso attivo nell'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici;
2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile;
Il Comune mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri predeterminati dal Consiglio Comunale; tali criteri debbono rispondere al principio di salvaguarda dell'interesse della comunità e contemplare modalità di monitoraggio e valutazione della gestione da parte dell'amministrazione comunale.
3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni;
4. Annualmente il Comune rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi;
5. E' istituito l'albo delle Associazioni del Comune di Calliano, articolato nei settori educativo-culturali, sportivo-ricreativo, turistico e di valorizzazione del territorio, economico e socio- assistenziale, a cui possono accedere tutti gli Enti presenti sul territorio del Comune, (associazioni, movimenti, organizzazioni di volontariato, comitati, gruppi) che ne facciano

richiesta. L'albo è suddiviso per aree omogenee di interessi prevalenti, secondo la disciplina prevista nell'apposito regolamento. Le modalità di iscrizione all'albo delle attività delle libere Associazioni sono disciplinate dal regolamento stesso. Un ufficio del Comune è preposto alla tenuta e all'aggiornamento di un albo, nel quale sono registrate le Libere Associazioni del Comune;

6. Il Comune può istituire apposite consulte per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

TITOLO III - IL GOVERNO DEL COMUNE

Capo 1 - Organi del Comune

Art. 11 - Organi del Comune

Organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale Municipale.

Capo 2 - Consiglio Comunale

Art. 12 – Composizione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri comunali eletti; rappresenta gli interessi generali della comunità locale, quale organo titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.
3. Nel presente statuto ogni riferimento ai consiglieri comunali si intende esteso a tutti i componenti dell'organo e cioè al Sindaco e ai consiglieri comunali eletti, salvo specifiche prescrizioni contrarie.

Art. 13 - Convocazione, costituzione e funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce previa convocazione diramata dal Sindaco con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale viene convocato:
 - a) su richiesta del Sindaco
 - b) su richiesta di un quinto dei propri componenti assegnati;
 - c) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'adunanza deve essere convocata in un termine non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.
5. Il verbale delle riunioni del Consiglio Comunale è predisposto da chi esercita le funzioni di segretario che lo sottoscrive assieme al Sindaco o suo sostituto alla presidenza della riunione.
6. Gli assessori partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale con pieno diritto di parola.
7. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
9. Le norme di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento.
10. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del viceSindaco, le funzioni sono svolte dal consigliere comunale più anziano di età.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del comune, controllandone l'attuazione ed esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto e, in particolare:
 - a) discute ed approva il documento presentato dal Sindaco neo-eletto che contiene gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale tale documento entro due mesi dal proprio giuramento, in forma di proposta di deliberazione rispetto alla quale i consiglieri comunali possono esercitare tutti i diritti di iniziativa. Il Consiglio Comunale può effettuare la verifica annuale dell'attuazione del documento programmatico anche in occasione dell'esame del conto consuntivo del comune e può procedere al relativo adeguamento anche in occasione dell'esame del bilancio di previsione;
 - b) definisce i principi generali e gli indirizzi e adotta gli atti fondamentali e di programmazione per lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione;
 - c) svolge funzioni di controllo generale relativo all'amministrazione al fine di garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica;
 - d) esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti;
 - e) verifica, nell'esercizio del controllo politico-amministrativo la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione;
 - f) vota mozioni ed ordini del giorno sull'attività amministrativa del comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale per esprimere le posizioni e gli orientamenti presenti al proprio interno e per interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale;
 - g) può discutere i piani della Giunta Comunale che riguardano la famiglia, lo sviluppo culturale ed economico, le politiche sociali e sanitarie, le politiche giovanili e di promozione delle pari opportunità.
2. Il Consiglio Comunale delibera in ordine alle seguenti materie:
 - a) i progetti preliminari ed i progetti definitivi delle opere pubbliche il cui costo complessivo risulti pari o superiore all'importo di 500 mila euro, oneri fiscali esclusi;
 - b) gli atti di gara (bandi, capitolati speciali, disciplinari, schemi di contratto) per l'esternalizzazione di servizi pubblici locali;
 - c) i provvedimenti in materia di denominazione delle strade, delle piazze, degli edifici e delle strutture comunali;
 - d) le opposizioni avverso le proprie deliberazioni;
 - e) il conferimento della cittadinanza onoraria;
 - f) le onoranze nel famedio comunale delle persone particolarmente rappresentative che hanno reso onore con la loro testimonianza ed i loro meriti alla comunità.
3. Il Consiglio Comunale esprime obbligatoriamente, il proprio parere consultivo su operazioni immobiliari, concessioni, costituzione di diritti reali, di importo superiore ad Euro 200.000.
4. Il Consiglio Comunale viene informato ed esprime orientamenti e indirizzi:

- a) sull'attività delle società di capitali nelle quali il comune detiene una partecipazione azionaria pari almeno al venti per cento, anche in occasione della specifica relazione annuale di cui al successivo art. 43; l'informazione dovrà riguardare anche l'attività delle ulteriori società nelle quali le società partecipate possiedano quote azionarie non inferiori al dieci per cento;
- b) in materia di organizzazione e personale comunale, anche in occasione della specifica relazione di cui al successivo art. 34;
- c) in materia di politica tariffaria dei servizi pubblici.

Art. 15 - Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il componente del Consiglio Comunale che, per i motivi previsti dalla legge, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia messo a verbale.
4. Ogni componente del Consiglio Comunale ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa di proposta e di emendamento sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale;
 - b) proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio Comunale;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - d) accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti.
5. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del comune.
6. L'indennità spettante ai consiglieri per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio Comunale è disciplinata dalla legge regionale.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo con le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Ove un consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza preventiva comunicazione al Sindaco, questi richiede adeguate giustificazioni. Qualora, nei successivi venti giorni, manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio Comunale di deliberare la decadenza del consigliere e i provvedimenti conseguenti.

Art. 16 - Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta a ciascun consigliere, alla Giunta Comunale, al Sindaco ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla Giunta Comunale spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio Comunale i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, corredati dalle relazioni di accompagnamento.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può

prevedere particolari procedure per l'attività del Consiglio Comunale e specifiche competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Le proposte sono presentate per iscritto e, qualora si riferiscano ad atti deliberativi, devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste, nonché essere accompagnate dai prescritti pareri preventivi.
4. Ogni proposta all'esame del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto o il regolamento del Consiglio Comunale prescrivono espressamente altre speciali maggioranze.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Designazioni e nomine consiliari

1. Il Consiglio Comunale, nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, provvede alla nomina ed alla designazione di propri rappresentanti presso organismi esterni od interni al comune secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Quando sia prevista la presenza delle minoranze nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato nel senso che ogni consigliere ha facoltà di votare per un numero di candidati non superiore a quello dei posti riservati alla minoranza e, comunque, non superiore alla metà dei posti da coprire.
3. Qualora i rappresentanti del Consiglio Comunale costituiscano la maggioranza dei componenti dell'organismo e, comunque, per le commissioni previste dal presente statuto, le nomine e le designazioni devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati.
4. Qualora si debbano eleggere uno o più consiglieri comunali, il Consiglio Comunale procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità.
5. Negli altri casi, le candidature sono presentate al comune in forma scritta, da parte dei gruppi consiliari e di chiunque abbia interesse, entro il termine, non inferiore a quindici giorni, indicato dal Sindaco in apposito avviso che viene esposto all'albo e comunicato ai gruppi consiliari.
6. Prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, le candidature sono esaminate dalla segreteria comunale per la verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti prescritti.
7. Il Consiglio Comunale provvede agli atti di cui al presente articolo in seduta pubblica.

Art. 18 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo-gruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, strutture comunali idonee.

Art. 19 - Conferenza dei capi-gruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, la cui disciplina, con le specifiche attribuzioni e il funzionamento, è contenuta nel regolamento del Consiglio Comunale. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 20 – Commissioni consiliari permanenti e speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del Comune.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi e, di norma, con la rappresentanza di entrambi i generi per almeno il 30% dei componenti; delle commissioni possono far parte, in aggiunta ai consiglieri, anche persone esterne al Consiglio Comunale, da esso nominati.
3. Le commissioni permanenti esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno un terzo dei consiglieri.
4. Alle commissioni permanenti può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura statutaria e regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del Consiglio Comunale senza discussione qualora abbiano ottenuto l'unanime voto favorevole della commissione competente.
5. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali per indagini, inchieste e studi, e per l'esame di particolari questioni. All'atto della nomina vengono definiti il compito da svolgere ed il termine entro il quale le commissioni deve riferire al Consiglio Comunale, con esplicitazione delle eventuali posizioni minoritarie, oltre che i poteri e gli strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico.
6. Le commissioni speciali sono composte da membri, anche non consiglieri, designati da ciascun gruppo che intenda aderirvi e, di norma, con la rappresentanza di entrambi i generi per almeno il 30% dei componenti.
7. Ciascuna commissione permanente o speciale, elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
9. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti e speciali sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, fatta salva la commissione Statuto, di cui al comma 10 del presente articolo.
10. Il Consiglio Comunale, di norma nella prima seduta della legislatura, costituisce la Commissione Statuto, composta dal Sindaco o suo delegato, da due consiglieri - uno eletto dal gruppo consiliare di maggioranza ed uno dai gruppi di minoranza - da un rappresentante delle associazioni presenti nel Comune. La Commissione ha il compito di elaborare proposte in ordine alla conferma, modifica, revisione dello statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso; le proposte sono presentate al Consiglio Comunale, che delibera in merito all'accoglimento totale o parziale delle stesse.

Capo 2 - Il Sindaco

Art. 21 – Ruolo del Sindaco

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo; come tale rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali, sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune e adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

Art. 22 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, in particolare:
 - a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune;
 - b) nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un viceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, di norma nella prima seduta successiva alla elezione.
 - c) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso organi di enti, aziende ed istituzioni secondo gli appositi indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Qualora i rappresentanti del comune costituiscano la maggioranza dei componenti dell'organo, le nomine e le designazioni devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati;
 - d) nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione;
 - f) sovrintende, con il concorso degli assessori, al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;
 - g) assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali;
 - h) stabilisce l'ordine del giorno della Giunta Comunale municipale e del Consiglio Comunale e ne fissa le riunioni;
 - i) promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
 - j) può delegare ai singoli assessori, al segretario comunale o ai dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento. Può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva
 - k) in caso di necessità, avoca a sé, con atto motivato, l'adozione di atti gestionali delegati alla competenza degli assessori o dei dirigenti
 - l) rappresenta il comune nella promozione, nella stipulazione e nell'attuazione degli accordi di programma
 - m) Quale garante delle esigenze di vivibilità, determina gli orari di funzionamento dei ser-

- vizi pubblici, curandone l'osservanza
- n) stipula le convenzioni fra enti pubblici per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi comunali;
 - o) mediante specifica delega, può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e realizzazione inerenti specifiche attività o servizi.

Art. 23 – Poteri d'ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco ha poteri d'ordinanza e, in quanto depositario di tali poteri, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Il Sindaco rende pubbliche e deposita le ordinanze, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria generale, per la libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, e che sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

Art. 24 - Dimissioni del Sindaco e Sostituzione

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate con le modalità stabilite dalla legge regionale per le dimissioni dei consiglieri; esse sono irrevocabili.
2. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del viceSindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età; in caso di assenza di assessori, provvede il consigliere più anziano di età.
3. Il sostituto del Sindaco esercita tutte le funzioni previste per il Sindaco.

Capo 4 - La Giunta Comunale

Art. 25 - Ruolo della Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l'organo di governo del comune. Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 26 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori, con la presenza di entrambi i generi e con invarianza degli oneri relativi all'indennità di carica rispetto al numero di 3, come previsto dalle leggi della P.A.T. Sarà cura della Giunta Comunale non superare i 4/5 della spesa media sostenuta per l'esercizio delle funzioni nelle precedenti 4 legislature, e risarcire il Comune qualora la superi.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche persone non facenti parte del Consiglio Comunale, in numero non superiore a uno; oltre ai requisiti di compatibilità e di eleggibilità essi devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale.

Art. 27 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione nell'ambito della competenza attribuitale dalla legge e dallo statuto e nel rispetto degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
2. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale viene data comunicazione ai consiglieri comunali contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

Art. 28 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. Si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
3. Alle adunanze della Giunta Comunale partecipano, senza diritto di voto, il segretario comunale, i funzionari comunali ed eventuali consiglieri delegati, che possono prendere la parola in relazione alle deleghe ricevute.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. La Giunta Comunale può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, oltre a quelle di cui al precedente terzo comma.

Art. 29 - Gli Assessori

- a) Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta Comunale, verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità
- b) Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto; esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune e il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 30 - Criteri di organizzazione

1. L'attività amministrativa del comune si ispira a criteri di economicità, semplificazione, celerità e qualità.
2. Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.
3. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.
4. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:
 - a) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, in ragione della utilità pubblica;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) promozione di livelli ottimali di produttività attraverso l'analisi della stessa e la verifica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - d) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.
5. Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
6. I competenti organi del comune promuovono modalità di funzionamento della struttura amministrativa adeguate al metodo della programmazione.
7. Nel rispetto del principio della separazione delle competenze, riservando agli organi politici l'attività di programmazione, indirizzo, verifica e controllo, e attribuendo a dirigenti o funzionari, dotati di posizione direttiva/organizzativa, gli atti di gestione tecnica, contabile, amministrativa, compresi quelli a valenza esterna e la gestione delle risorse umane, la struttura amministrativa opera secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 31 - Strutture

La pianta organica stabilisce il contingente complessivo dei posti in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi assegnati al personale.

Art. 32 - Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione comunale è suddivisa in aree omogenee d'attività, in relazione ai compiti e agli obiettivi assegnati, così come individuati dall'apposito regolamento di organizzazione. Essa deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione, agevole accesso dei cittadini all'informazione.
2. La struttura comunale si articola in servizi ed uffici. La loro organizzazione è disciplinata da apposito regolamento e accordi sindacali di settore. È individuato, per ogni settore ope-

rativo, il dipendente apicale responsabile al quale spetta la gestione dello stesso e la suddivisione dei carichi di lavoro al personale assegnato, nel rispetto delle normative vigenti.

3. La Giunta Comunale, in allegato al bilancio di previsione, presenta annualmente al Consiglio Comunale apposita relazione riguardante la struttura e la sua organizzazione, con valutazione circa la sua adeguatezza in ragione degli obiettivi perseguiti e suggerimenti operativi per la sua eventuale ottimizzazione.

Art. 33 - Rapporti con il personale

1. Il Comune, nell'organizzazione del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
2. L'amministrazione comunale favorisce l'associazionismo ricreativo, culturale e professionale tra i dipendenti.
3. Il regolamento del personale disciplina le materie ad esso demandate dalla legge.

Art. 34 - Competenze figure apicali

1. Sono riconosciute ai capiservizio, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, autonomia e responsabilità, con riguardo all'intera attività assegnata, nel rispetto del regolamento di organizzazione.
2. I Dirigenti e/o i funzionari, dotati di area direttiva/posizione organizzativa, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa.
3. Spetta ai funzionari, di cui al comma due, la direzione della struttura organizzativa di rispettiva attribuzione, sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica, secondo le norme vigenti, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi ricevuti.
4. Spetta alla Giunta Comunale, a termini di legge, individuare gli atti devoluti alla competenza dei dirigenti e/o dei funzionari, cui siano stati attribuiti incarichi di preposizione alle strutture.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti e/o funzionari rispondono al Sindaco e/o all'Assessore, che sovrintende l'area di competenza cui sono assegnati, dei risultati della loro attività.
6. I dirigenti e/o funzionari, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, godono di autonomia nell'organizzazione delle strutture cui sono preposti. Essi sono responsabili dell'osservanza, da parte del personale, dei doveri d'ufficio e degli adempimenti connessi ai carichi di lavoro a ciascuno assegnati.
7. La valutazione dell'operato dei dirigenti e/o funzionari è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi, stabiliti dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati.

Art. 35 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco; è il funzionario più elevato in grado del Comune e capo del personale; esercita, al massimo livello, la funzione di direzione e di coordinamento dell'organizzazione amministrativa con gli Organi di governo e

svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione e cura la pubblicazione delle conseguenti deliberazioni.
3. Partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, redigendone e firmandone i relativi verbali.
4. In particolare il Segretario comunale:
 - a. Assiste e coadiuva gli Organi di governo;
 - b. Coadiuva il Sindaco;
 - c. Esercita attività di alta direzione sugli Uffici e Servizi del Comune;
 - d. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale municipale e dal Sindaco;
 - e. Sovrintende all'operato dei Dirigenti, se esistenti, o dei funzionari responsabili, coordinandone l'attività e sostituendosi ad essi, in caso di loro ingiustificata inerzia, nel rispetto della normativa vigente;
 - f. Esercita le funzioni dirigenziali, rispetto ai vari Settori, in caso di mancata nomina del Dirigente o in caso di mancata individuazione del sostituto;
 - g. Convoca e coordina le conferenze interne;
 - h. Presiede le commissioni di concorso, fatta salva la possibilità di delegare tale funzione.
5. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture, dei servizi e del personale comunale ed adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna, connessi all'esercizio delle sue competenze.
6. In materia contrattuale, il Segretario comunale:
 - a) roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
 - b) stipula i contratti, in rappresentanza dell'amministrazione, salvo quando egli intervenga in qualità di ufficiale rogante.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 36 - Principi

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire la più adeguata affidabilità e la migliore qualità del servizio, è operata dal Consiglio Comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a principi di salvaguardia dell'interesse generale, economicità, efficienza ed efficacia. La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle forme prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economico-finanziarie e di opportunità sociale nel caso di concessioni a terzi;
 - b) gli elementi economico-finanziari ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali e culturali tramite istituzioni;
 - d) le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in società per azioni;
 - e) le valutazioni che inducono ad utilizzare o agevolare altre forme di collaborazione pubblico-privato.
 - f) le modalità di assegnazione, monitoraggio e valutazione del servizio prestato, con le clausole di revoca dello stesso.
3. Nei casi opportuni il Comune valuta e, eventualmente, adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate o associate con altri comuni in funzione di economie di scala e nell'interesse degli utenti. A tal fine il comune promuove tutte le iniziative necessarie e idonee per ricercare e concordare, con la Giunta Comunale e con gli altri enti locali di ambito territoriale, le migliori e più adeguate formule di gestione nell'interesse generale.
4. Il Comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.
5. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato ed alla cooperazione sociale la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
6. Quando il Consiglio Comunale nomina propri rappresentanti negli enti di gestione, adotta un metodo di elezione che garantisca le minoranze.

Art. 37 – Forme di gestione

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) mediante aziende speciali;
 - d) a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale;
 - f) in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

Art. 38 - Gestione in economia

1. La gestione in economia si attua allorché le modeste dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio non giustifichino una struttura dotata di autonomia patrimoniale.
2. La Giunta Comunale stabilisce procedure per il controllo di gestione e riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi gestiti in economia, esponendo l'orientamento proprio anche in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
3. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 39 - Gestione in concessione a terzi

1. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici comunali di interesse economico sono svolti mediante la concessione a terzi da regolarsi con convenzione, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
2. Il comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, indicando nell'atto di concessione, in particolare:
 - a) gli obiettivi programmatici e gli strumenti attuativi;
 - b) i fini, la durata ed i rapporti economico-finanziari;
 - c) i criteri tariffari ove non regolati per legge;
 - d) le modalità di verifica della qualità del servizio e di controllo dei risultati.

Art. 40 – Gestione mediante aziende speciali

1. La gestione di servizi pubblici di interesse economico può essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Più servizi possono essere affidati ad una stessa azienda.
2. L'azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza di cui al primo comma.
3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di costituzione indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire, i trasferimenti patrimoniali e finanziari del comune ed il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito.
4. Il presidente ed il Consiglio Comunale di amministrazione, formato da non più di sei membri, sono nominati privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza.
5. Il presidente ed i componenti del Consiglio Comunale di amministrazione non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o essere dipendenti del comune o di altre aziende speciali. Restano in carica per la durata del Consiglio Comunale e non possono essere rinominati più di una volta nella medesima carica. Possono essere revocati in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, a seguito di mozione motivata, approvata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal

Consiglio Comunale.

6. Debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - a) il piano-programma;
 - b) il bilancio pluriennale, quello preventivo economico e la relazione previsionale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) le convenzioni con gli enti locali che estendano il servizio fuori del territorio comunale;
 - e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società ed il recesso;
 - f) lo statuto aziendale, che deve prevedere anche gli strumenti di controllo dell'azienda da parte degli organismi comunali e del cittadino, nonché le modificazioni allo stesso;
 - g) i regolamenti di fornitura e, ove non disciplinati per legge, i criteri di politica tariffaria.
7. La nomina del direttore dell'azienda speciale è regolata dallo statuto dell'azienda stessa.

Art. 41 – Gestione mediante Società di capitale

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitale, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico.
2. La deliberazione di adesione è adottata dal Consiglio Comunale, sulla base di un piano articolato di fattibilità tecnico-economica, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e determina la quota di partecipazione e le condizioni statutarie.
3. Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitale aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.
4. In caso di partecipazione a società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico, l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.
5. Il Sindaco o suo delegato rappresenta l'amministrazione comunale all'assemblea della società.
6. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e con riguardo alle società di cui al precedente comma 1, nelle quali il comune detenga almeno il 20% del capitale sociale, delibera in merito alle operazioni sottoposte all'esame dell'assemblea straordinaria della società ad esclusione di quelle riferite unicamente ad aumenti del capitale sociale in attuazione di indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale. Delibera inoltre la dismissione della partecipazione.
7. Per le società di capitali, nelle quali il comune detiene una partecipazione azionaria pari almeno al 20%, il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale una volta all'anno sul loro andamento economico-finanziario, sulla situazione generale dell'erogazione dei servizi pubblici sul territorio e sulle loro prospettive future ovvero invita il presidente del Consiglio Comunale di amministrazione di tali società o suo delegato a svolgere tale relazione.
8. La relazione del Sindaco dovrà riguardare anche l'attività delle ulteriori società nelle quali le società partecipate possiedano quote azionarie non inferiori al dieci per cento.

TITOLO VI - LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE

Art. 42 - Disposizioni generali

Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune, nel rispetto della normativa vigente, ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con altri enti pubblici e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

Art 43 – Convenzioni

Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

Art. 44 – Gestioni associate

1. Il Comune può partecipare a Consorzi o a Gestioni associate con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo amministrativo, sociale o economico.
2. L'adesione alla Gestione associata è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione degli atti costitutivi come previsto dalle leggi della P.A.T. con il voto favorevole della maggioranza.

Art. 45 - Unione di Comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare la strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alle Comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. Per la costituzione dell'Unione, il Consiglio Comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi ed intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. Per l'amministrazione dell'Unione, il Consiglio Comunale si adopera affinché siano garantite la partecipazione e la rappresentanza di tutti i cittadini, delle minoranze consiliari, dei Comuni aderenti indipendentemente dalla loro consistenza demografica.
4. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia e alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale

TITOLO VII - IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 46- Difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico sono assicurate dal difensore civico provinciale, con riguardo a tutte le materie di competenza del comune, mediante convenzione con l'amministrazione provinciale.
2. Il difensore civico, quale autorità indipendente, tutela l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dallo statuto comunale ai singoli, ai gruppi, alle associazioni ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47 - Principi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.
2. Il comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, conforma la propria azione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, di efficacia e di massima semplicità, garantendo la pubblicità della propria azione anche ai fini della più diffusa partecipazione.
3. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.
4. Il comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ogniqualvolta possibile.

Art. 48 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e in applicazione delle norme dello statuto e del regolamento comunale.

TITOLO IX - LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 49 - Programmazione

1. Il comune assume la programmazione quale metodo d'intervento nei settori di propria competenza. Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e la loro partecipazione alla definizione e alla verifica dei programmi.
2. Il comune partecipa altresì alla programmazione provinciale di sviluppo nei modi previsti dalla legge.

Art. 50 - Criteri generali della politica economico-sociale

1. La programmazione delle opere pubbliche assicura gli interventi necessari alla sicurezza delle persone e definisce le priorità raffrontando i costi delle opere con i rispettivi benefici economici e sociali.
2. Particolare rilevanza è attribuita alle iniziative cui partecipano direttamente gli operatori privati e il volontariato. Sono altresì favoriti i progetti di collaborazione intercomunale e le iniziative di solidarietà civile.
3. Il sostegno dell'economia è attuato secondo il criterio dell'intervento indiretto, con specifico riguardo alle attività formative e allo sviluppo della creatività imprenditoriale. Sono altresì attuate azioni positive a favore della piena occupazione, delle pari opportunità e della qualità del lavoro.
4. I servizi socio-sanitari privilegiano il momento preventivo e le soluzioni favorevoli al coinvolgimento dell'ambito familiare e della comunità in cui le persone vivono.
5. Le scelte urbanistiche contemperano le esigenze insediative con la tutela delle caratteristiche naturali del territorio e la riqualificazione del tessuto urbano.

Art. 51 - Criteri generali della gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.
3. Il comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.
4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.
6. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 52 - Strumenti di programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica è il principale strumento della programmazione comunale e sviluppa, su base annuale o pluriennale, gli indirizzi di governo di cui alle linee programmatiche di mandato del Sindaco neoeletto. Ad essa vanno coordinati i piani e i programmi previsti dalle leggi nonché i progetti predisposti dal comune.
2. La relazione, allegata al bilancio di previsione, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli nonché della concreta capacità operativa del comune, in rapporto alle risorse disponibili.
3. Il piano esecutivo di gestione oppure l'adozione degli atti di indirizzo costituiscono il raccordo tra gli strumenti di programmazione e gli atti per la loro attuazione operativa da parte della struttura comunale.
4. Il Consiglio Comunale può disporre referendum consultivi o propositivi per la scelta di alternative riferite alla programmazione di interventi ed azioni di particolare rilevanza.

Art. 53 - Regolamento di contabilità

Il regolamento di contabilità disciplina la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del comune nell'ambito della legge e dello statuto.

Art. 54 - Bilancio di previsione

1. Il comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, annualità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Art. 55 - Rendiconto e verifica dei risultati

La disciplina inerente la compilazione, la presentazione e l'approvazione del rendiconto della gestione è stabilita dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 56 - Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità e, in particolare:
 - a) può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità di gestione e trasparenza dell'attività amministrativa;
 - b) fornisce al Consiglio Comunale, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale medesimo.

Art. 57 - Controllo di gestione

1. Il comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed efficace e ciò anche attraverso azioni tese a:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
 - b) rilevare indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
 - c) valutare la qualità dei servizi e il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici,
 - d) attivare indagini conoscitive sul gradimento dei servizi pubblici da parte dell'utenza.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - Revisione dello statuto

1. Per revisione dello statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
3. L'iniziativa della revisione dello statuto può essere assunta dalla Giunta Comunale municipale o da un terzo dei componenti del Consiglio Comunale e dalla Commissione Statuto. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.
4. La proposta di revisione totale o parziale dello statuto è elaborata dalla Commissione Statuto.
5. Dopo l'approvazione in Commissione, la proposta di revisione è posta in visione ai cittadini per 30 giorni, al fine di agevolare la comunicazione di indicazioni, correzioni, suggerimenti.
6. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri; qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei voti.
7. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
8. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata decorsi quattro anni e sei mesi dalla data di proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo ordinario del Consiglio Comunale.

Art. 59 - Regolamenti di attuazione dello statuto

1. I seguenti regolamenti vengono sottoposti a verifica e, eventualmente, adeguati, entro un anno dalla data di entrata in vigore di modifiche allo statuto o entro il minor termine stabilito dalla legge:
 - a) regolamento comprendente la disciplina di esercizio dei diritti di cui al Titolo II del presente Statuto
 - b) regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.

Art. 60 - Sanzioni

Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti, che possono prevedere anche forme riparatorie alternative, mediante adesione volontaria.

Art. 61 – Disposizioni finali

1. Lo statuto, dopo approvazione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo del Comune, per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta Regionale ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo del Comune.
3. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alla Pre – leggi del Codice Civile.